



**Deliberazione della Giunta comunale
N. 70 del 05.03.2013**

AUTORIZZAZIONE AL PROSEGUIMENTO DEL CONTENZIOSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ SARCA SRL CONTRO LA SENTENZA N. 129/42/2012 DEL 11.10.2012 EMESSO DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – SEZIONE N. 42, IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E SCELTA IN MATERIA DI ASSISTENZA LEGALE.

VERBALE

Il 05 marzo 2013 alle ore 10:45 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Chittò Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi Claudio	Vicesindaco	NO
3	Cagliani Felice	Assessore	SI
4	Iannizzi Elena	Assessore	NO
5	Innocenti Rita	Assessore	SI
6	Marini Edoardo	Assessore	SI
7	Montrasio Virginia	Assessore	SI
8	Perego Roberta	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Autorizzazione al proseguimento del contenzioso dinanzi alla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – ricorso presentato dalla società Sarca Srl contro la sentenza n.129/42/2012 del 11.10.2012 emesso dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione n.42, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e scelta in materia di assistenza legale.

LA GIUNTA COMUNALE

visto l'art. 62 del D.Lgs n. 546/1992 che in tema di ricorso per Cassazione e del relativo procedimento fa rinvio alle norme procedurali stabilite dal Codice di procedura civile;

visto l'art. 23 del D.Lgs n. 546/1992 nella parte in cui determina in 60 giorni dalla notifica, consegna o ricezione a mezzo del servizio postale del ricorso il termine per la suddetta costituzione in giudizio;

vista l'allegata relazione del Settore Tributi con la quale si propone di autorizzare la prosecuzione del contenzioso dinanzi alla Corte di Cassazione - Sezione Tributaria – a seguito del ricorso presentato dalla Società Sarca Srl contro la sentenza citata in oggetto in materia di ICI e di assicurare l'assistenza legale al Comune attraverso l'adesione al servizio ANUTEL denominato "il salvagente tributario";

accoltene le motivazioni e conclusioni;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.267/2000, come da foglio allegato;

richiamato l'art.134, 4° comma del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1 - di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a costituirsi nel giudizio proposto avanti alla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – da Sarca Srl avverso la sentenza n. 129/42/2012 dell' 11.10.2012 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione n. 42, in materia di imposta comunale sugli immobili;

2- di dare mandato al Direttore del Settore Tributi di procedere con proprie determinazioni all'adesione al servizio " Il salvagente tributario" proposto dall'Associazione Nazionale Uffici Tributi degli Enti Locali al fine di garantire al Comune l'assistenza legale necessaria alla tutela dei propri interessi e al conferimento dell'incarico al legale segnalato dall'Associazione, anche in ragione della circostanza che, allo stato attuale, non risulta ancora formato l'Albo di cui alla deliberazione di G.C. n.13 del 22.01.2013.

3-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs.267/2000.

RELAZIONE

Nel novembre 2009 l'Ufficio, nel corso delle attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili relativa alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 aveva emesso, nei confronti della società Sarca Srl, i seguenti provvedimenti:

1. Avviso di accertamento ICI n. 532 del 05.11.2009 relativo all'annualità 2004 notificato in data 16.11.2009;
2. Avviso di accertamento ICI n. 442 del 05.11.2009 relativo all'annualità 2005 notificato in data 16.11.2009;
3. Avviso di accertamento ICI n. 367 del 05.11.2009 relativo all'annualità 2006 notificato in data 16.11.2009;
4. Avviso di accertamento ICI n. 53 del 05.11.2009 relativo all'annualità 2007 notificato in data 16.11.2009;
5. Avviso di accertamento ICI n. 14 del 05.11.2009 relativo all'annualità 2008 notificato in data 16.11.2009;

per un totale complessivo di € 289.142,24 di cui € 203.667,64 dovuti per imposta, € 67.765,36 dovuti per sanzioni e € 17.709,24 dovuti per interessi.

Avverso i suddetti atti, usufruendo del maggior termine consentito dalla proposizione dell'istanza di accertamento con adesione, la società Sarca Srl aveva notificato in data 01.04.2010 n. 5 ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

Con i suddetti ricorsi, la società richiedeva in via principale l'annullamento dei provvedimenti per inesistenza della notifica e, nel merito, il riconoscimento del diritto alla riduzione del 50 per cento del tributo consentito dalle norme per il caso di inagibilità degli immobili oggetto di imposta. In subordine al giudice adito veniva richiesto il riconoscimento del diritto all'applicazione di un'aliquota ridotta *"sino al termine delle operazioni di bonifica dell'area"*.

Costituitosi in giudizio con delibera G.C. n. 145 del 20.04.2010, l'Ufficio dimostrava l'infondatezza di ogni motivazione addotta dalla ricorrente sia con riguardo alle questioni dedotte in via principale, sia con riguardo a quelle relative al merito.

Riuniti i ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle annualità 2005, 2006, 2007 e 2008, escluso dalla riunione il ricorso relativo all'anno 2004, con sentenza n. 116 depositata in data 25.05.2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione n. 16 – respingeva gli stessi ritenendone infondate eccezioni e motivazioni, condannando inoltre la società ricorrente a rifondere al Comune le spese di giudizio, liquidate in € 9.000,00.

Avverso la sentenza richiamata, la società Sarca Srl proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Con l'atto relativo, notificato al Comune di Sesto San Giovanni in data 02.12.2011, la società appellante chiedeva al giudice di secondo grado il parziale riesame del *"thema decidendum"* e, per conseguenza, l'annullamento o la riforma della sentenza appellata eccependo, rispetto ad essa, la sussistenza di vizi riconducibili a *"difetto di istruttoria"*.

Costituitosi in giudizio con delibera G.C. n. 5 del 17.01.2012, l'Ufficio dimostrava l'infondatezza del ricorso, sia sotto il profilo della ricostruzione in fatto sia sotto il profilo delle norme richiamate in diritto.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sezione n. 42 -, con sentenza n. 129 depositata in data 11.10.2012, respingeva l'appello proposto da Sarca Srl, confermando la sentenza impugnata e condannando la società appellante a rifondere al Comune le spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00.

Le motivazioni alla base della decisione del Giudice di secondo grado evidenziavano:

la fondatezza delle prove con cui il Comune aveva dimostrato l'assenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente necessaria per l'accesso alla agevolazione;

la sollecitudine con cui il Comune aveva invitato la società a presentare istanza conforme alle prescrizioni normative;

l'assenza di ogni documentazione atta a provare il diritto all'agevolazione da parte della società

Avverso la richiamata sentenza, la società Sarca Srl ha proposto ricorso dinanzi alla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Con l'atto relativo, notificato al Comune di Sesto San Giovanni in data 30.01.2013 tramite Ufficiale Giudiziario, la società Sarca Srl ha chiesto alla Corte di Cassazione *"l'annullamento e/o la riforma"* della sentenza n. 129/42/2012 del 11.10.2012 della Commissione Tributaria Regionale – Sezione n. 42 - eccependo, rispetto ad essa, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92 e del D.M. 12 maggio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente all'accertamento della condizione di inagibilità/inabitabilità dei fabbricati oggetto di imposizione tributaria, e l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La società Sarca Srl ha chiesto quindi alla Corte di Cassazione in via principale, l'annullamento degli avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché l'annullamento del provvedimento di rigetto istanza di riduzione ICI al 50% relativamente all'anno 2009 e degli atti del 15.10.2010 con cui il Comune di Sesto San Giovanni aveva respinto le istanze di accertamento con adesione presentate dalla medesima società per gli anni d'imposta dal 2005 al 2008; in via subordinata Sarca Srl ha chiesto il rinvio a giudice di pari grado rispetto a quello che ha emesso la sentenza cassata, con vittoria di tutte le spese.

Si precisa che sia l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2004, sia il provvedimento di rigetto istanza di riduzione ICI al 50% relativamente all'anno d'imposta 2009, per i quali la società Sarca Srl ha chiesto l'annullamento alla Corte di Cassazione, sono oggetto di distinti contenziosi tributari, tuttora pendenti presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Per quanto attiene al provvedimento di rigetto dell'istanza di riduzione ICI al 50% relativo all'anno d'imposta 2009, la società Sarca Srl ha appellato la sentenza n. 109/05/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano – sezione n. 05 – con cui il Giudice di primo grado aveva respinto il ricorso promosso dalla società, condannando la stessa al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.500,00. Rispetto a tale vicenda si è in attesa del provvedimento che disponga la fissazione dell'udienza per la discussione del merito.

Relativamente all'avviso di accertamento ICI anno 2004, la società Sarca Srl ha appellato la sentenza n. 109/15/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano – sezione n. 15 – con cui il Giudice di primo grado aveva respinto il ricorso promosso dalla società, condannando la stessa al pagamento, a favore del Comune, delle spese di lite, quantificate in € 1.500,00. L'udienza per la discussione del merito è stata fissata per il giorno 13 marzo 2013.

Considerate le pronunce con le quali sia la Commissione Tributaria di primo grado, sia la Commissione Tributaria di secondo grado, hanno accolto quanto controdedotto dal Comune di Sesto San Giovanni, rigettando i ricorsi e riconoscendo, in entrambi i casi, la liquidazione delle spese di lite a favore del Comune per un importo complessivo di € 10.000,00, ritenendo che il ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione riproduca anch'esso i medesimi elementi di infondatezza, si propone di deliberare l'autorizzazione al proseguimento del contenzioso dinanzi alla Corte di Cassazione.

In considerazione della obbligatorietà dell'assistenza tecnica richiesta dal grado di giudizio in questione e della conseguente onerosità dello stesso, si evidenzia come il Comune di Sesto San Giovanni, in qualità di associato attraverso il Settore Tributi ad A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), ha la possibilità di aderire al servizio "Il salvagente tributario", beneficiando della possibilità di avvalersi di professionisti abilitati al patrocinio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed usufruendo delle tariffe di favore da questi applicate.

Si propone pertanto di dare mandato al Direttore del Settore Tributi di assumere gli atti necessari all'adesione al servizio A.N.U.T.E.L. citato, al fine di assicurare la difesa e la tutela legale degli interessi del Comune da parte di uno Studio Legale convenzionato con A.N.U.T.E.L.

IL FUNZIONARIO
Dott. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 22.02.2013